

Condizioni generali di contratto

Swiss Life Generations (Italy)

Prodotto: Swiss Life Generations (Italy)

Compagnia assicurativa: Swiss Life (Liechtenstein) AG
Industriestrasse 56
FL-9491 Ruggell
Principato del Liechtenstein

Le presenti Condizioni generali di contratto sono state redatte conformemente ai risultati del Tavolo tecnico ANIA – Consumatori di cui alla Lettera IVASS al Mercato del 14 marzo 2018



Condizioni generali di contratto

Swiss Life Generations (Italy)

A. Disposizioni relative al Contratto

1. Oggetto del Contratto
2. Valuta di riferimento del Contratto
3. Parti del Contratto
4. Conclusione, Data di Decorrenza e Durata del Contratto
5. Facoltà di revoca della Proposta e diritto di recesso dal Contratto
6. Premio
7. Designazione dei/l Beneficiari/o
8. Cessione e pegno del Contratto
9. Anticipi sul Contratto

B. Disposizioni relative all'investimento

10. Allocazione del Premio tra i Fondi collegati al Contratto
11. I Fondi collegati alla Polizza
12. Modifiche relative ai Fondi
13. Trasferimento tra Fondi (*switch*)
14. Variazione della della strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo
15. Modifiche relative ai Gestori Patrimoniali e alle Banche Depositarie
16. Attivi ammissibili
17. Riscatto Parziale e Totale

C. Disposizioni relative alla copertura in caso di decesso

18. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
19. Formalità mediche
20. Esclusioni applicabili alla copertura in caso di decesso

D. Disposizioni relative ai costi contrattuali

21. Costi gravanti direttamente sul Contraente
22. Costi indiretti
23. Particolari modalità di applicazione dei costi previsti dal Contratto

E. Disposizioni relative alla Valorizzazione delle prestazioni previste dalla Polizza e al pagamento delle stesse

24. Pagamento delle somme dovute
25. Circostanze che potrebbero comportare l'impossibilità o un ritardo nella valorizzazione e/o liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi
26. Giorni festivi

F. Disposizioni diverse

27. Dichiarazioni al momento della sottoscrizione
28. Validità delle clausole contrattuali
29. Regolamentazione del Contratto, legge applicabile e foro competente
30. Comunicazioni
31. Documentazione richiesta da Swiss Life per la stipula del Contratto e la liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto
32. Informativa in corso di Contratto
33. Tasse e imposte
34. Variazioni contrattuali
35. Misure relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro
36. Rischi di sostenibilità
37. Rischio di solvibilità delle controparti
38. Rischio d'investimento
39. Prescrizione

Tassi di premio annuo applicabili al capitale di rischio

Accertamenti sanitari

Allegato - Glossario

A. Disposizioni relative al Contratto

In questo documento, i termini “Contraente”, “Assicurato” e “Beneficiario” fanno riferimento, secondo i casi e salvo diversa indicazione, rispettivamente al caso singolare o plurale, maschile o femminile.

1. Oggetto del Contratto

- 1.1. Swiss Life Generations (Italy) è un contratto di assicurazione sulla vita umana di tipo unit-linked, a vita intera, con una componente collegata a uno o più Fondi Assicurativi e/o Fondi Esterni in cui è investito il Premio, in base alle istruzioni del Contraente indicate nel Modulo di Proposta.
- 1.2. A fronte del pagamento da parte del Contraente di un Premio Unico e di eventuali Premi Aggiuntivi, Swiss Life si impegna a corrispondere, alternativamente, una Prestazione in caso di Decesso dell'Assicurato (a copertura del rischio assicurativo collegato a tale evento) al Beneficiario indicato dal Contraente, oppure il Valore di Riscatto della Polizza.
- 1.3. Swiss Life Generations (Italy) prevede una Prestazione in caso di Decesso dell'Assicurato di importo fisso, il cui ammontare è superiore al Premio investito (“Somma Assicurata”), fatto salvo quanto previsto in tema di riscatto, in particolare all'art. 16.6. In caso di Decesso dell'Assicurato, Swiss Life si impegna a corrispondere ai Beneficiari indicati in Polizza il maggiore tra la Somma Assicurata e il Valore del Contratto.
- 1.4. All'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente può, **alternativamente**, scegliere uno dei seguenti parametri:
 - l'ammontare del Premio Unico da investire in Polizza;
 - l'ammontare della Somma Assicurata.

Il parametro non definito dal Contraente è definito da Swiss Life quale conseguenza delle informazioni ricevuto e comunicato al Contraente nell'ambito della Proposta stessa. L'ammontare del Premio Unico e quello della Somma Assicurata, infatti, sono collegati proporzionalmente e la loro relazione dipende dall'età e dalle condizioni di salute dell'Assicurato, dalla Strategia di Investimento prescelta dal Contraente e dal rendimento ipotetico di quest'ultima come definito da Swiss Life all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta in base alle scelte effettuate dal Contraente (“**Rendimento Ipotetico**”). Il Rendimento Ipotetico del contratto è un valore al lordo dei costi di deposito e gestione ipotizzato dell'investimento sottostante al Contratto, che si verificherebbe ove tale investimento crescesse al tasso di rendimento annuo presunto ipotizzato da Swiss Life e/o dall'Asset Manager tenendo conto, tra i vari parametri, della Strategia di Investimento selezionata dal Contraente, e delle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione della proposta. Il tasso di rendimento annuo ipotizzato è definito come il tasso di rendimento dell'investimento annuo tale per cui il premio iniziale raggiungerebbe l'importo della somma assicurata alla data in cui l'Assicurato abbia un'età assicurativa di 100 anni, al netto di eventuali commissioni e spese applicabili.

- 1.5. Il Rendimento Ipotetico è un valore utilizzato esclusivamente per calcolare la Somma Assicurata a partire dal Premio Unico indicato dal Contraente o per calcolare il Premio Unico a partire dalla Somma Assicurata richiesta dal Contraente. Il Rendimento Ipotetico, pertanto, non indica in nessun modo l'evoluzione del Valore del Contratto che ci si può attendere durante la vigenza dello stesso e non è da intendersi quale garanzia di rendimento minimo. Swiss Life Generations (Italy) non prevede infatti alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito. Il Contraente assume pertanto il rischio finanziario connesso all'andamento negativo del

valore del/i Fondo/i collegati alla Polizza e selezionati dal Contraente. Il Contraente assume anche il rischio che gli investimenti possano generare rendimenti negativi, il che riduce il Valore del Contratto. Perdite significative e sostenute possono avere quale conseguenza che (i) il Contraente debba versare premi aggiuntivi per coprire i costi dell'assicurazione e ricostruire il Valore dello stesso o, alternativamente, (ii) la chiusura anticipata del Contratto.

- 1.6. Quale conseguenza, Swiss Life Generation Italy richiede in capo al Contraente la permanenza nel Contratto di determinati livelli di investimento, come di seguito specificati nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, a fronte del rischio demografico sostenuto dalla Compagnia e tenuto conto dell'addebito del relativo Premio di Rischio.
- 1.7. Swiss Life Generation Italy prevede inoltre la possibilità di effettuare Riscatti Totali o Parziali prima del verificarsi dell'evento assicurato. Qualsiasi operazione di Riscatto può avere effetti negativi sull'ammontare della Somma Assicurata. Si rimanda all' art. 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 1.8. Per maggiori dettagli circa le caratteristiche dei Fondi collegati alla Polizza e ai relativi Regolamenti e/o Prospetti, si rinvia all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

2. Valuta di riferimento del Contratto

- 2.1. Il Contraente sceglie la valuta di riferimento del Contratto. Le valute di riferimento del Contratto disponibili sono: Euro (EUR), Sterlina Britannica (GBP), Dollaro americano (USD) o il Franco svizzero (CHF). In mancanza di diversa indicazione, la valuta di riferimento del Contratto è l'Euro. Qualora la valuta di riferimento del Contratto non sia l'Euro, tutti gli importi indicati nelle presenti Condizioni Generali e negli altri documenti contrattuali e precontrattuali – ad eccezione dei limiti applicabili alla Somma Assicurata di cui all'art. 18.3 – sono applicati dopo la loro conversione nella valuta di riferimento del Contratto, al seguente Tasso Fisso di Conversione: USD 100 = EUR 85 = CHF 100 = GBP 75 (fermo restando che il Tasso Fisso di Conversione non si applica alla conversione del Premio Unico pagato in valuta diversa dalla valuta di riferimento del Contratto, di cui all'art. 5.6, nè alla conversione nella valuta di riferimento del contratto degli importi ottenuti da attivi sottostanti denominati in altra valuta).
- 2.2. Il Tasso Fisso di Conversione è rivisto da Swiss Life con cadenza annuale al 1 gennaio di ciascun anno. Nel caso di fluttuazioni significative nei tassi di cambio, Swiss Life si riserva la possibilità di ricalcolare in qualsiasi momento il Tasso Fisso di Conversione, con effetto dalla data di comunicazione al Contraente.

3. Parti del Contratto

- 3.1. Le parti del presente contratto di assicurazione sulla vita denominato Swiss Life Generations (Italy) sono di seguito definite.
- 3.2. **Swiss Life:** è l'impresa di assicurazioni, Swiss Life (Liechtenstein) AG, una società costituita secondo il diritto del Principato del Liechtenstein, operante nel settore delle assicurazioni sulla vita, avente sede legale nel Principato del Liechtenstein Industriestrasse 56, FL-9491 Ruggell. Swiss Life (Liechtenstein) AG è iscritta al Handelsregister del Liechtenstein con il numero FL-0002.121.006-0 ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari del Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht), avente sede in Liechtenstein, Landstrasse 109, C.P. 279, FL - 9490 Vaduz.

Il rapporto sulla solvibilità e la condizione finanziaria di Swiss Life è disponibile al seguente link: https://www.swisslife-global.com/content/dam/international_rel/id-global/documents/who%20we%20are/SFCR_SLLU_2019.pdf.

- 3.3. **Contraente:** è la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto con Swiss Life. Nella sua qualità di titolare del contratto, egli esercita tutti i diritti e adempie tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

Qualora il Contraente sia una persona fisica, il Contratto può essere sottoscritto congiuntamente da più Contraenti. In questo caso, i Contraenti esercitano congiuntamente i diritti derivanti dal Contratto e sono tenuti congiuntamente all'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. In caso di sottoscrizione congiunta, ogni Contraente accetta espressamente che, in caso di premorienza di un Contraente congiunto che non coincida con l'Assicurato, qualora il Contratto non cessi, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto siano trasferiti in capo agli altri Contraenti. Qualora il Contratto sia sottoscritto da coniugi, costoro devono assicurarsi che la sottoscrizione congiunta sia compatibile con il loro regime matrimoniale o con il regime di convivenza ai sensi della normativa italiana. Swiss Life non assume alcuna responsabilità a tale riguardo.

Il Contraente unico che sia una persona fisica può nominare nella Proposta l'Assicurato come Contraente sostitutivo in caso di premorienza del Contraente. La nomina a Contraente sostitutivo contenuta nella Proposta dovrà essere espressamente accettata per iscritto dall'Assicurato (che dovrà dichiarare di aver ricevuto l'informativa precontrattuale della Polizza e di accettare espressamente le presenti Condizioni Generali di Contratto) e da Swiss Life. Laddove il Contraente abbia nominato nella Proposta l'Assicurato come proprio Contraente sostitutivo, dal momento della morte del Contraente l'Assicurato potrà esercitare ogni diritto e dovrà adempiere ogni obbligo derivante dal Contratto (salvo quelli che si estinguono alla morte del Contraente, come la designazione o revoca dei Beneficiari ed il riscatto).

Nei documenti contrattuali relativi al presente Contratto il termine "Contraente" si riferisce, salvo indicazione contraria, al Contraente unico o ai Contraenti congiunti.

- 3.4. **Assicurato:** è la persona fisica, che abbia un'età minima di 18 anni e massima di 75, sulla cui vita è stipulato il Contratto ed il cui decesso determina il pagamento della Prestazione in caso di Decesso. L'Assicurato può coincidere con il Contraente, qualora sia una persona fisica, ovvero può essere un soggetto diverso. Nel caso in cui l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario che l'Assicurato stesso o il suo legale rappresentante dia per iscritto il proprio consenso alla conclusione del Contratto. In caso di presenza di due Assicurati, la prestazione verrà corrisposta all'ultimo decesso, salvo sia stato diversamente concordato con il Contraente.
- 3.5. **Beneficiario:** è la persona fisica o giuridica alla quale spetta la Prestazione in caso di Decesso al momento in cui essa è dovuta. Il Beneficiario è designato dal Contraente con le modalità di cui al successivo art. 7.
4. **Conclusione, Data di Decorrenza e Durata del Contratto**
- 4.1. Il Contratto è concluso mediante l'accettazione da parte di Swiss Life del Modulo di Proposta debitamente compilato e firmato dal Contraente e in seguito al pagamento del Premio Unico.
- 4.2. L'accettazione da parte di Swiss Life è manifestata attraverso l'emissione delle Condizioni Particolari di Polizza, consegnate al Contraente o inviate all'indirizzo indicato dal Contraente nel Modulo di Proposta o nella convenzione di corrispondenza mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno. Il Contratto si conclude alla data di ricevimento delle Condizioni Particolari di Polizza da parte del Contraente ed entra in vigore a partire dalla data indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (la "Data di Decorrenza").

Swiss Life non ha alcun obbligo di accettare una Proposta e si riserva il diritto di rifiutare l'emissione del Contratto a propria discrezione.

Swiss Life si riserva il diritto di disdire anticipatamente e unilateralmente il contratto qualora Swiss Life non sia in grado di ricevere informazioni finanziarie e/o legali sufficienti per stabilire se i valori patrimoniali sottostanti depositati nel contratto sono conformi alle regole d'investimento emesso dalla Finanzmarktaufsicht Liechtenstein o come definito da qualsiasi altro regolatore e, in ogni caso, se Swiss Life non è in grado di adempiere al suo obbligo legal, ovvero:

- eseguire la sua due diligence KYC/ AML sulle attività sottostanti o;
- valutare le attività sottostanti depositate nel contratto.

In tal caso, Swiss Life informa il contraente e, se necessario, il gestore patrimoniale e la banca depositaria del contratto con un termine di preavviso di un mese inviato per lettera raccomandata.

- 4.3. **Il Contraente dovrà restituire alla Compagnia copia delle Condizioni Particolari di Polizza firmate, mediante raccomandata a. r. all'indirizzo indicato all'art. 27 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, le quali costituiranno la prova scritta del Contratto.**
- 4.4. La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, con la vita dell'ultimo di questi in funzione di quanto indicato o diversamente concordato in sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta.
- 4.5. **Il Contratto prevede le seguenti cause di scioglimento automatico:**
- a) **il pagamento del Riscatto Totale da parte di Swiss Life al Contraente in seguito alla richiesta di quest'ultimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 che segue;**
 - b) **l'esercizio del diritto di Recesso, nei casi previsti dall'art. 5 che segue;**
 - c) **il caso in cui il Valore del Contratto sia tale da non poter coprire il costo dei Premi di Rischio e il Contraente non provveda altrimenti al pagamento, ai sensi dell'art. 16.11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;**
 - d) **il caso in cui il Valore del Contratto (che risente anche dell'addebito di costi, incluso il Premio di Rischio) scenda al di sotto del maggiore tra i due seguenti importi:**
 - 15% del Premio Unico, o
 - Euro 250 000**e il Contraente non effettui un Versamento Aggiuntivo entro la data indicata da Swiss Life in apposita comunicazione;**
 - e) **il verificarsi dell'Evento Assicurato (ossia il decesso dell'Assicurato).**

- 4.6. Modifiche durante la durata del contratto

Il contraente deve informare Swiss Life durante la durata del contratto e il più presto possibile, di tutte le circostanze non legate allo stato di salute dell'assicurato che possono aumentare il rischio di decesso dell'assicurato e che sono di natura tale che se fossero state note a Swiss Life al momento della sottoscrizione, essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni meno favorevoli. Swiss Life può, entro un mese dal ricevimento della dichiarazione del contraente, proporre una modifica del contratto con effetto retroattivo a partire dalla data dell'aumento del

rischio di decesso, oppure annullare il contratto se può dimostrare che non avrebbe in nessun caso assicurato il rischio aumentato.

5. Facoltà di Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal Contratto

5.1. Revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando non abbia ricevuto da Swiss Life la comunicazione di accettazione della Proposta o non sia comunque stato informato della conclusione del Contratto. **La revoca della Proposta deve necessariamente essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recapitata a Swiss Life prima che si perfezioni il Contratto.** Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, Swiss Life provvederà alla restituzione del Premio Unico e dei costi eventualmente corrisposti dal Contraente e/o al trasferimento dei valori mobiliari ricevuti a titolo di pagamento del premio in natura nel caso in cui il Contraente abbia optato per l'investimento integrale o parziale del premio nel Fondo Assicurativo.

5.2. Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del Contratto mediante il ricevimento delle Condizioni Particolari di Polizza, a mezzo raccomandata, all'indirizzo comunicato nella Proposta o nella convenzione di corrispondenza.

Il recesso dal Contratto deve necessariamente essere comunicato per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede di Swiss Life, corredata delle Condizioni Particolari di Polizza, utilizzando il Modulo di Recesso allegato alle presenti o mediante comunicazione scritta avente il seguente contenuto minimo:

"Io sottoscritto [nome e cognome], residente a [indirizzo di residenza], dichiaro espressamente con la presente di voler recedere dal contratto n° [numero del contratto] per il quale ho già versato il premio di [importo del premio versato in lettere + valuta], in data [data di versamento del premio], e chiedo il rimborso entro 30 giorni al massimo dal ricevimento della presente comunicazione sul mio conto IBAN n° [codice IBAN del conto]. Fatto a.... [luogo], il ... [data], [firma del Contraente]."

Il recesso determina, a far data dalla ricezione della lettera raccomandata, lo scioglimento e quindi l'inefficacia del Contratto di assicurazione, liberando il Contraente e Swiss Life da qualsiasi obbligo da esso derivante, fatto salvo l'obbligo di Swiss Life di provvedere al pagamento dell'importo di seguito determinato. Swiss Life provvederà al pagamento del Valore del Contratto alla data di ricevimento del Modulo di Recesso, aumentato dei costi contrattuali già prelevati dall'importo del Premio, eccezion fatta per: (i) l'importo del premio per il rischio relativo alla Prestazione in caso di Decesso calcolato in relazione al periodo di tempo per il quale il Contratto ha avuto effetto, (ii) l'importo dei costi di ingresso, quantificati all'art. 18.1 che segue e nel Modulo di Proposta, che saranno trattenuti da Swiss Life.

5.3. Documentazione da fornire in caso di Revoca o di Recesso

Con riferimento alla documentazione che dovrà essere fornita per il pagamento delle somme dovute al Contraente in caso di Revoca della Proposta e di Recesso trova applicazione il successivo art. 30 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

6. Premio

6.1. L'entrata in vigore del Contratto è subordinata al pagamento del Premio Unico e dei Costi di Ingresso.

6.2. Il Contraente ha la facoltà di effettuare il versamento di uno o più Premi Aggiuntivi, nei termini di seguito indicati. Tale pagamento resta in ogni caso facoltativo. **Ciascuna proposta di pagamento di un Premio Aggiuntivo dovrà essere preventivamente sottoposta a Swiss Life per iscritto tramite un apposito modulo di Premio Aggiuntivo, debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente.**

6.3. **A seguito del pagamento di un Premio Aggiuntivo il Valore del Contratto non può eccedere l'80% della Somma Assicurata. Quale conseguenza, Swiss Life non accetterà Premi Aggiuntivi qualora, alla data della richiesta, il Valore del Contratto sia uguale o superiore all'80% della Somma Assicurata.**

6.4. Gli importi minimi espressi in Euro del Premio Unico e dei Premi Aggiuntivi sono i seguenti:

- l'importo del Premio Unico iniziale non può essere inferiore ad Euro 1 000 000;
- l'importo minimo dell'investimento necessario a costituire un Fondo Assicurativo è pari ad almeno Euro 250 000;
- l'importo minimo di ogni Premio Aggiuntivo non può essere inferiore ad Euro 50 000;
- qualsiasi allocazione di un Premio Aggiuntivo ad un Fondo Assicurativo o ad un Fondo Esterno non può essere inferiore ad Euro 10 000.

6.5. Il pagamento dei Premi può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario. Tuttavia, ai fini del l'investimento del Premio in uno o più Fondi Assicurativi, il Contraente potrà corrispondere il Premio anche tramite apporto di Attivi Ammissibili identificati nel Modulo di Proposta. La data di efficacia del pagamento del Premio è la data di accredito del Premio e dei costi applicabili sul conto corrente bancario intestato a Swiss Life, a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti di legge e regolamentari in materia di antiriciclaggio e riservatezza.

6.6. L'importo dei/ Premi/o corrisponde all'importo pagato dal Contraente e accreditato sul conto intestato a Swiss Life. **I costi per il cambio di valuta - qualora l'importo del Premio sia stato corrisposto in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del Contratto - ed i rischi connessi sono a carico del Contraente.** Successivamente alla deduzione di eventuali tasse e/o costi applicabili ai/ Premi/o, Swiss Life impiega i/ il Premio/ netto per l'acquisto degli attivi sottostanti ai/ ai Fondo/i collegato alla Polizza che il Contraente ha selezionato nel Modulo di Proposta.

6.7. Ogni Premio Aggiuntivo sarà investito secondo l'ultima allocazione tra i Fondi collegati al Contratto prescelta dal Contraente salvo diversa indicazione scritta di quest'ultimo fornita all'atto del pagamento del Premio Aggiuntivo.

7. Designazione dei/ Beneficiari/o

7.1. Il Contraente ha il diritto esclusivo di designare uno o più Beneficiari. Tale designazione può essere effettuata all'atto della sottoscrizione della Proposta, compilando l'apposita sezione del Modulo di Proposta stesso, successivamente e in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta da inviarsi a Swiss Life con le modalità indicate di seguito, o per testamento. Il Contraente può altresì modificare tale designazione beneficiaria in seguito alla sottoscrizione con le stesse modalità. La designazione dei Beneficiari, nonché tutte le eventuali modifiche o revoche, devono essere comunicate per iscritto a Swiss Life e tale designazione sarà riportata nelle Condizioni Particolari di Polizza o in eventuali appendici alle medesime emesse da Swiss Life. Swiss Life si riserva il diritto di richiedere al Contraente eventuali specificazioni alla designazione beneficiaria qualora la formula della stessa non consenta a Swiss Life l'individuazione chiara ed univoca dei beneficiari.

- 7.2. Il Beneficiario diviene titolare del diritto alla prestazione assicurativa per il semplice atto della designazione da parte del Contraente e, salvo revocazione di tale designazione prima che il beneficio sia accettato, ha diritto alla prestazione in caso di decesso.
- 7.3. Il Beneficiario può dichiarare di voler accettare il beneficio in qualsiasi momento, anche successivamente al momento in cui la prestazione assicurativa sia divenuta esigibile, mediante comunicazione scritta a Swiss Life.
- 7.4. Fintanto che il Contraente è in vita, in seguito all'accettazione del beneficio la Compagnia emetterà un'appendice di Polizza che attesta la modifica al Contratto che dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal Beneficiario, dal Contraente e da Swiss Life. In seguito al decesso dell'Assicurato, il Beneficiario può comunicare l'accettazione mediante una comunicazione scritta indirizzata a Swiss Life.
- 7.5. La designazione del Beneficiario diviene tuttavia irrevocabile nei seguenti casi: (i) qualora il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio; (ii) dopo la morte del Contraente; (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Swiss Life la propria intenzione di richiedere il beneficio. In presenza di più Contraenti, la designazione o la revoca del Beneficiario dovranno essere richieste per iscritto da tutti i Contraenti.
- 7.6. **Qualora il Beneficiario sia designato o divenuto irrevocabile, la richiesta di Riscatto totale o parziale della Polizza, la costituzione di un pegno o vincolo sulla Polizza nonché ogni altro atto dispositivo che abbia un effetto o pregiudichi i diritti del Beneficiario (come la modifica della strategia d'investimento o l'operazione di switch tra fondi) richiedono il consenso scritto di quest'ultimo.**
- 8. Cessione e pegno del Contratto**
- 8.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, sostituendoli nei rapporti da esso derivanti, purché Swiss Life vi acconsenta. Swiss Life potrà opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto.
- 8.2. Il Contraente può costituire in pegno i crediti derivanti dal Contratto. Swiss Life potrà opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni fondate sul Contratto che le spettano verso il Contraente originario.
- 8.3. L'efficacia della cessione e del pegno del Contratto presuppongono il previo accordo di Swiss Life manifestato attraverso l'emissione di un documento di modifica al Contratto (Appendice di Vincolo o di Pegno). La cessione non può avvenire nei confronti di terzi che, ai sensi della normativa applicabile, non possano essere beneficiari o vincolatari o creditori pignoratizi di una polizza assicurativa, ad esempio per averla distribuita.
- 8.4. **In seguito alla costituzione di un pegno o vincolo sul Contratto, qualsiasi atto dispositivo relativo al Contratto o che abbia ad oggetto i diritti derivanti dalla Polizza non potrà essere effettuato dal Contraente senza il consenso scritto del creditore pignoratizio, compresi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i seguenti atti: (i) svolgere operazioni di switch tra fondi; (ii) modificare, ove applicabile, la strategia d'investimento di ciascun Fondo Assicurativo; (iii) riscattare (parzialmente o totalmente) il Contratto.**
- 9. Anticipi sul Contratto**
- Il presente Contratto non dà diritto ad ottenere anticipi.**

B. Disposizioni relative all'investimento

10. Allocazione del Premio tra i Fondi collegati al Contratto

- 10.1. Il Contraente può scegliere – mediante indicazione nell'apposita sezione del Modulo di Proposta - di investire il Premio corrisposto a Swiss Life in uno o più Fondi tra quelli disponibili nell'ambito delle seguenti categorie di Fondi collegati alla Polizza:
- Fondi Esterni; e/o
 - Fondi Assicurativi.
- 10.2. La strategia di investimento, le caratteristiche, gli obiettivi ed i costi di ciascun Fondo sono descritti nei seguenti documenti:
- per i Fondi Assicurativi, nell'Allegato "Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo" predisposto da Swiss Life;
 - per i Fondi Esterni, nei prospetti e nei rapporti reperibili secondo le modalità di cui all'"Allegato Scelta dei Fondi" e forniti altresì al Contraente da Swiss Life su richiesta.
- 10.3. **Sulla base delle suddette informazioni, il Contraente definisce, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, l'allocazione del Premio tra le categorie di Fondi disponibili nonché la ripartizione dell'investimento all'interno delle varie categorie di attivi disponibili nei limiti imposti dalle regole prudenziali applicabili, delle istruzioni fornite a Swiss Life e tenuto conto del profilo di rischio del Contraente.**
- 10.4. All'atto della stipula del Contratto e a condizione che Swiss Life abbia ricevuto una copia delle Condizioni Particolari sottoscritte dal Contraente, Swiss Life investirà l'importo del Premio Unico, al netto dei Costi di Ingresso applicabili, in uno o più Fondi Esterni e/o di uno o più Fondi Assicurativi collegati alla Polizza, in funzione delle istruzioni fornite dal Contraente nel Modulo di Proposta e in base alla Strategia di Investimento da questi selezionata. L'investimento sarà effettuato entro 5 giorni dalla Data di Decorrenza (la "Data d'Investimento").
- 10.5. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dei Fondi selezionati dal Contraente, Swiss Life comunica per iscritto al Contraente l'ammontare del Premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del Contratto, la data di incasso del Premio.
- 10.6. In caso di versamento di Premi Aggiuntivi e salvo diversa indicazione scritta da parte del Contraente, Swiss Life procederà alla ripartizione dei Premi Aggiuntivi in base all'allocazione vigente all'atto del pagamento e precedentemente indicata dal Contraente tra le diverse categorie di Fondi e alla ripartizione all'interno delle stesse categorie. Relativamente ai Premi Aggiuntivi Swiss Life comunicherà al Contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dei Fondi collegati alla Polizza, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito.
- 10.7. Le percentuali di allocazione dei/l Premi/o all'interno dei Fondi e la ripartizione all'interno delle categorie sono menzionate nelle Condizioni Particolari di Polizza, ovvero nei documenti di modifica al Contratto emessi da Swiss Life in occasione del versamento di eventuali Premi Aggiuntivi, di operazioni di trasferimento tra Fondi o di modifica della Strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo.
- 11. I Fondi collegati alla Polizza**
- 11.1. Le prestazioni previste dalla Polizza sono collegate al valore di uno o più Fondi selezionati dal Contraente tra le categorie di fondi di seguito indicate.

- 11.2. Gli attivi sottostanti ai Fondi che il Contraente sceglie da collegare alla Polizza sono di proprietà di Swiss Life ai sensi delle disposizioni in vigore nel Principato del Liechtenstein.
- 11.3. **Swiss Life non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione dei premi investiti. Pertanto, il rischio finanziario derivante dal Contratto e dalle scelte d'investimento effettuate dal Contraente è a carico del Contraente. Il rischio finanziario comprende, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di capitale, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio di mercato. Le evoluzioni positive o negative degli attivi sottostanti hanno un impatto diretto sul Valore del Contratto e pertanto sul valore delle prestazioni spettanti al Contraente ed ai Beneficiari.**
- 11.4. **Fondi Assicurativi:** I Fondi Assicurativi sono fondi interni creati da Swiss Life, separati dalle altre attività della Compagnia, strutturati secondo le indicazioni ricevute da un gestore finanziario nominato da Swiss Life in base alle Strategie d'Investimento espressamente selezionata dal Contraente nel documento "Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo" allegato al Modulo di Proposta, tra quelle messe a disposizione dalla Compagnia (o come di seguito modificata per iscritto). A tal fine, Swiss Life conferisce mandato alla Banca Depositaria e affida la gestione finanziaria dei Fondi Assicurativi a gestori patrimoniali abilitati alla gestione di strumenti finanziari.
- 11.5. L'investimento negli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi sarà effettuato dai gestori patrimoniali nel rispetto delle norme prudenziali applicabili e vigenti in Liechtenstein, esclusivamente in **attivi ammissibili** per quantità e qualità, in linea con la Strategia d'Investimento prescelta dal Contraente e in conformità alle istruzioni fornite da Swiss Life. Gli attivi sottostanti ai Fondi Assicurativi saranno depositati da Swiss Life su conti distinti presso istituti depositari, aperti specificamente per ogni Fondo Assicurativo. Gli attivi sono di proprietà di Swiss Life che conserva solo il godimento dei diritti e degli obblighi eventualmente collegati e selezionati in linea con le disposizioni della legge del Liechtenstein alle quali Swiss Life è soggetta. Pertanto **il patrimonio del Fondo Assicurativo potrebbe essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.** Qualora il patrimonio del Fondo Assicurativo investa in attivi non prontamente liquidabili, una porzione del patrimonio è sempre mantenuta in liquidità al fine di coprire i costi di gestione dei Fondi Assicurativi.
- 11.6. **Fondi Esterni:** I Fondi Esterni che possono essere collegati al Contratto sono costituiti da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e la lista dei medesimi è inclusa nell'"Allegato - Scelta dei Fondi Esterni" alle presenti Condizioni Generali di Contratto. I prospetti dei Fondi Esterni forniscono informazioni dettagliate relative al gestore finanziario, alle caratteristiche, obiettivi, profilo di rischio e alla strategia d'investimento applicata per ciascun Fondo Esterno.
- 11.7. Ciascun Fondo Esterno è espresso in quote che rappresentano una frazione unitaria del Fondo espresso nella valuta di riferimento del medesimo ed è, ad una certa data, uguale al valore netto d'inventario della suddetta frazione del Fondo Esterno.
- 11.8. Il valore del Contratto è determinato in funzione dell'importo dei Premi investiti e del rendimento degli attivi sottostanti i Fondi collegati alla Polizza.
- 11.9. Swiss Life provvede al pagamento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto in base al controvalore dei Fondi assegnati allo stesso così come risultante alla Data di Valorizzazione.
- 12. Modifiche relative ai Fondi**
- 12.1. **Swiss Life informerà tempestivamente con un preavviso ragionevole il Contraente in merito all'intenzione o alla necessità per la Compagnia di adottare qualsiasi modifica relativa ai Fondi collegati alla Polizza e indicati nella presente documentazione contrattuale.**
- 12.2. **Qualora le modifiche abbiano ad oggetto la tipologia e il numero dei Fondi Esterni disponibili, oppure aspetti essenziali quali la strategia d'investimento di uno o più Fondi Esterni o del Fondo Assicurativo nei quali il Premio investe, il Contraente avrà diritto di:** (a) riscattare parzialmente la Polizza per l'importo investito in tali Fondi interessati (senza incorrere nell'applicazione di costi di Riscatto a condizione che l'importo investito nel Fondo interessato sia superiore al 20% del controvalore del Contratto); o (b) chiedere a Swiss Life un trasferimento gratuito dell'importo investito nel Fondo oggetto delle suddette modifiche verso un altro Fondo disponibile avente caratteristiche analoghe che Swiss Life propone, o, in mancanza, verso un fondo monetario nella valuta di riferimento del Contratto. A tal fine, Swiss Life provvederà a fornire al Contraente, insieme alla comunicazione di cui sopra, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione vigente relative ai Fondi disponibili e alle modalità per l'effettuazione dell'operazione previste dalle presenti condizioni generali.
- 12.3. **General case in cui il Contraente non comunichi la propria scelta a Swiss Life entro: (i) 30 giorni (qualora la modifica abbia ad oggetto Fondi Esterni) o 60 giorni (qualora la modifica abbia ad oggetto Fondi Assicurativi) dal ricevimento della comunicazione da parte di Swiss Life relativa alla proposta modifica di alcuni aspetti del Fondo interessato o (ii) la data di chiusura del fondo – nel caso in cui sia precedente ai suddetti termini – Swiss Life si riserva il diritto di procedere all'investimento della porzione di Premio investita nel Fondo interessato dalla modifica in un altro Fondo avente caratteristiche simili al precedente prima della modifica, come previsto dal presente articolo, fornendo al Contraente esaustive informazioni in merito all'operazione di trasferimento effettuata e al Fondo di destinazione.**
- 13. Trasferimento tra Fondi (switch)**
- 13.1. Per trasferimento tra Fondi si intende la decisione del Contraente di modificare l'allocazione degli investimenti cui è collegato il Contratto, con conseguente disinvestimento da parte di Swiss Life, in tutto o in parte, delle somme investite in uno o più Fondi collegati al Contratto (di seguito, "trasferimento in uscita") e reinvestimento dell'importo corrispondente in uno o più Fondi differenti (di seguito, "trasferimento in entrata").
- 13.2. **I costi annuali di amministrazione calcolati pro rata temporis, i costi di trasferimento tra Fondi, così come gli eventuali costi di transazione e di cambio, sono a carico del Contraente e sono indicati di seguito all'art.21. delle presenti Condizioni Generali di Contratto.**
- 13.3. Una richiesta di trasferimento non può avere ad oggetto una porzione inferiore a EUR 10 000 per ciascun Fondo. In seguito a ciascuna richiesta di trasferimento, il valore minimo residuo del patrimonio di ciascun Fondo non potrà essere inferiore ad Euro 250 000 per i Fondi Assicurativi, ovvero ad un importo inferiore ad Euro 10 000 per i Fondi Esterni, al netto dell'importo dei Costi di Amministrazione applicabili. **Nel caso in cui tale importo minimo non sia rispettato, Swiss Life si riserva il diritto di rifiutare il trasferimento, indicando al Contraente il controvalore massimo trasferibile, oppure di proporre al Contraente di procedere al disinvestimento della totalità delle somme investite**

nel Fondo interessato e di reinvestirle negli altri Fondi indicati nell'istruzione di trasferimento del Contraente, in maniera proporzionale alla ripartizione indicata. Ai fini di cui sopra, Swiss Life prenderà a riferimento il valore dei Fondi interessati alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento firmata dal Contraente.

- 13.4. La richiesta di trasferimento tra Fondi, nonché qualsiasi accettazione di una proposta di trasferimento alternativa proveniente da Swiss Life, deve essere sottoscritta e datata da parte del Contraente (e, ove esistente, dal creditore pignoratizio), e inviata a Swiss Life tramite il modulo che Swiss Life ha predisposto a tal fine, ovvero tramite una lettera che riproduca i termini del modulo.
- 13.5. Il trasferimento tra Fondi sarà effettuato in base al controvalore calcolato rispettivamente alla data di disinvestimento e di reinvestimento delle medesime nei Fondi di uscita e di entrata, in seguito alla ricezione alla sede di Swiss Life della richiesta di trasferimento sottoscritta dal Contraente.
- 14. Variazione della strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo**
- 14.1. Il Contraente può richiedere a Swiss Life, mediante una richiesta scritta debitamente firmata, di modificare la Strategia di Investimento dei Fondi Assicurativi precedentemente selezionata tra quelle messe a disposizione da Swiss Life nel documento Allegato 1 "Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo" in conformità al profilo del Contraente indicato nel Modulo di Proposta e nelle Condizioni Particolari di Polizza. In caso di accettazione da parte di Swiss Life, la Compagnia emetterà un'Appendice di Polizza di modifica al Contratto. In tal caso Swiss Life trasmetterà l'ordine al gestore patrimoniale al più presto e comunque entro i cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del Contraente (e, se del caso, dal Beneficiario accettante o dal creditore pignoratizio) debitamente compilata e sottoscritta, a condizione che la strategia prescelta sia in linea con il profilo di rischio, le caratteristiche e la natura del Contraente.
- 14.2. La modifica della Strategia di Investimento può comportare una modifica nel calcolo del Rendimento Ipotetico del Contratto, con conseguenze sulle Prestazioni dedotte in Polizza (in quanto il rapporto tra la Somma Assicurata ed il Premio Unico è definito sulla base del Rendimento Ipotetico). Per tale motivo, Swiss Life fornirà al Contraente, all'atto della richiesta di modifica, un'illustrazione relativa all'eventuale impatto della modifica sul Rendimento Ipotetico del Contratto e sulla Somma Assicurata, al fine di consentire al Contraente di effettuare una scelta consapevole. Swiss Life si riserva il diritto di non accettare richiesta di modifica della Strategia di Investimento che potrebbero avere quale effetto la riduzione consistente delle prestazioni dedotte nel Contratto.
- 14.3. **Gli eventuali costi derivanti dalla modifica sopra indicata (es. costi di disinvestimento e di investimento degli attivi) sono a carico del Contraente.**
- 14.4. **In ogni caso, Swiss Life resta l'unico soggetto abilitato a fornire istruzioni al Gestore Patrimoniale ed alla Banca Depositaria a tal riguardo.**
- 15. Modifiche relative ai Gestori Patrimoniali e alle Banche Depositarie**
- 15.1. Swiss Life, previa comunicazione al Contraente, potrà nominare nuovi gestori patrimoniali e banche depositarie per la gestione dei Fondi Assicurativi ed il deposito degli attivi in cui tali Fondi investono.
- 15.2. In caso di cessazione della relazione contrattuale tra Swiss Life ed un Gestore Patrimoniale o una Banca Depositaria di un Fondo Assicurativo, Swiss Life informerà tempestivamente il Contraente di tale

cessazione e comunicherà il nominativo del Gestore Patrimoniale e della Banca Depositaria che saranno nominati dalla Compagnia in sostituzione.

- 15.3. In ogni caso la nomina di un nuovo Gestore Patrimoniale e di una nuova Banca Depositaria spetta esclusivamente a Swiss Life che sarà parte esclusiva del rapporto contrattuale con tali soggetti.
- 16. Attivi ammissibili**
- 16.1. Gli investimenti diretti (obbligazioni, certificati, azioni, prodotti strutturati, ecc.) domiciliati al di fuori della zona A dell'OCSE e non quotati su un mercato finanziario regolamentato non sono ammissibili nell'ambito di alcun fondo cui è collegato il Contratto.
- 16.2. Futures, opzioni, contratti a termine, swap sono consentiti esclusivamente a fini di copertura solo se le attività sottostanti sono detenute all'interno del portafoglio del fondo sottostante il Contratto. Gli stessi non sono pertanto permessi per scopi speculativi. Tutti i contratti tipo derivati devono essere regolati in contanti. L'investimento in contratti che consentono la detenzione o la consegna fisica di una merce (vale a dire metalli fisici, arte, vino, ecc.) non è consentito.
- 16.3. Tutti i titoli di portafoglio investiti comunque sottostanti il Contratto sono separati dal bilancio della banca depositaria. Tuttavia, i conti correnti, i depositi presso la cassa e i conti correnti sono inclusi nel bilancio con il risultato di un potenziale rischio in caso di insolvenza della banca. Per evitare tale rischio e ottenere la massima protezione, il Contraente dovrebbe scegliere una strategia di investimento che preveda il deposito a termine e gli investimenti in valuta estera comunque sottostanti il Contratto siano detenuti sotto forma di titoli relativi a fondi che investono nel mercato monetario.
- 16.4. In ogni caso, tra gli attivi sottostanti il Contratto deve essere mantenuto un livello minimo di liquidità del 2% in contanti (o equivalente in contanti) o in investimenti che possono essere liquidati entro il giorno lavorativo successivo. Questo per coprire i costi sostenuti dalle attività di custodia, assicurazione e gestione patrimoniale.
- 16.5. **Swiss Life si riserva il diritto di aumentare o ridurre il livello minimo di liquidità. Se il livello di liquidità richiesto per il fondo non può essere raggiunto o mantenuto dalla strategia di investimento, Swiss Life ha il diritto di vendere gli investimenti sottostanti dal fondo a sua esclusiva discrezione, al fine di aumentare il livello di liquidità al livello richiesto. Fatto salvo quanto sopra, se il fondo non dispone di liquidità sufficiente al momento del prelievo dei costi, Swiss Life ha anche il diritto di vendere una parte degli investimenti sottostanti per coprire i costi in sospeso. Swiss Life non si assume alcuna responsabilità per le perdite subite a causa dell'esercizio dei propri diritti a tale riguardo.**
- 17. Riscatto Parziale e Totale**
- 17.1. **Il Contraente può chiedere in qualsiasi momento il Riscatto Totale o Parziale della Polizza. I costi di Riscatto sono indicati all'art. 18.15 che segue. Il Riscatto Totale o Parziale non può essere chiesto dal Contraente sostitutivo dopo il decesso del Contraente.**
- 17.2. In caso di Riscatto Parziale o Totale, Swiss Life paga al Contraente il valore parziale o totale di ciascun Fondo collegato al Contratto valutato alla data della richiesta di Riscatto, da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 30 che seguono, al netto dei costi di Riscatto e dei Costi applicabili pro-rata al Contratto, qualora maturati ma non ancora applicati.
- 17.3. Qualora il Contraente abbia investito il Premio in uno o più Fondi Assicurativi, il Valore di Riscatto - su richiesta specifica del Contraente o qualora ricorrano le circostanze previste dagli articoli 21.6 e 22 che seguono

- potrà essere corrisposto in natura mediante il trasferimento degli Attivi Ammissibili sottostanti il/i Fondo/i Assicurativo(i).

- 17.4. Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e l'estinzione delle obbligazioni delle Parti dal medesimo derivanti.
- 17.5. In caso di Riscatto Parziale, il Contratto resta in vigore per il valore residuo. L'importo di ciascun Riscatto Parziale non può essere inferiore ad Euro 10 000. **Il cumulo dei Riscatti Parziali effettuati non potrà inoltre avere come risultato la riduzione del valore di ciascuno dei Fondi Assicurativi ad un importo inferiore ad Euro 250 000, o ad Euro 10 000 per i Fondi Esterni o, in ogni caso, all'importo corrispondente ai Costi Amministrativi previsti dalla sezione D delle presenti Condizioni Generali di Contratto maturati ed applicabili alla data del Riscatto. In caso contrario, Swiss Life si riserva il diritto di rifiutare una o più richieste di Riscatto Parziale.**
- 17.6. Ciascun Riscatto Parziale ha quale effetto quello di provocare una riduzione automatica della Somma Assicurata, in proporzione all'ammontare della somma riscattata e del Valore del Contratto. **Nessuna riduzione della Somma Assicurata si applica qualora il Riscatto Parziale non sia superiore al limite massimo annuo di seguito definito.**
- Assicurato di età inferiore ai 76 anni**
- Il maggiore tra:
- 5% del Valore del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente la data di riscatto;
 - La porzione di Valore di Contratto eccedente il Rendimento Ipotetico dell'anno in corso (come definito all'art. 1), con un limite massimo di Euro 1 700 000.
- Assicurato di età superiore ai 76 anni**
- 5% del Valore del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente la data di riscatto.
- 17.7 **La richiesta di Riscatto deve essere datata e sottoscritta dal Contraente (e, se del caso, dal Beneficiario irrevocabile o dal creditore pignoratizio) e inviata a Swiss Life mediante l'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto o comunicazione scritta avente il contenuto del medesimo.**
- 17.8. La verifica del rispetto degli importi minimi di cui sopra sarà effettuata sulla base del valore dei Fondi attribuiti al Contratto calcolato alla data di ricevimento da parte di Swiss Life della richiesta di riscatto, ovvero di qualsiasi altro documento richiesto da Swiss Life per l'esecuzione dell'operazione.
- 17.9. A seguito del ricevimento della richiesta di Riscatto e della documentazione indicata all'art. 30, Swiss Life procederà alla liquidazione degli attivi collegati alla Polizza e al pagamento del valore di Riscatto secondo le modalità menzionate all'art. 17. **A seguito del Riscatto Swiss Life emetterà un'appendice di Polizza riportante il nuovo Valore del Contratto e – ove applicabile – il valore ridotto della Somma Assicurata.**
- 17.10. **Swiss Life non presta alcuna garanzia di rendimento minimo della Polizza o di restituzione dei Premi investiti, pertanto, il valore di Riscatto Totale potrà risultare inferiore alla somma del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi.**

C. Disposizioni relative alla copertura in caso di decesso

18. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

- 18.1. La prestazione in caso di decesso corrisponde al maggiore fra i due seguenti importi: (i) la Somma Assicurata (di importo superiore al Premio Investito) e (ii) il Valore del Contratto.
- All'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente può, alternativamente, scegliere:
- l'ammontare del Premio Unico da investire in Polizza;
 - l'ammontare della Somma Assicurata.
- 18.2. La scelta effettuata del Contraente è soggetta alla preventiva approvazione della Compagnia e comporta conseguenze dirette sull'ammontare del Premio di Rischio che il Contraente è tenuto a corrispondere ai sensi del Contratto.
- 18.3 La Somma Assicurata non può in ogni caso eccedere il Valore del Contratto di oltre EUR 46 750 000 (anche tenendo conto di eventuali altri contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal Contraente e dall'Assicurato con Swiss Life) per ciascun Assicurato. In tale limite verranno anche computati eventuali altre prestazioni in caso di decesso in virtù di contratti in essere con Swiss Life di cui sono parti il Contraente e l'Assicurato.
- 18.4. L'età massima dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta o di richiesta di modifica in aumento della Somma Assicurata è 75 anni. In ogni caso Swiss Life si riserva discrezionalmente il diritto di accettare o meno la Proposta in virtù delle condizioni di salute dell'Assicurato accertate al momento della valutazione del rischio. In caso di due Assicurati, il limite di età sopra citato si applica all'Assicurato più giovane (assicurazione all'ultimo decesso).
- 18.5. In caso di due Assicurati, il Contraente prende atto che il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso è dovuta in occasione dell'ultimo decesso.
- 18.6. La differenza positiva tra la Somma Assicurata e il Valore del Contratto è definita Capitale di Rischio, in relazione al quale viene calcolato il Premio di Rischio. Il Capitale di Rischio è calcolato trimestralmente in via anticipata e varia in funzione della Somma Assicurata selezionata dal Contraente nel Modulo di Proposta o successivamente mediante comunicazione scritta alla Compagnia nonché sull'età dell'Assicurato all'anniversario di Polizza antecedente il trimestre.
- 18.7. L'importo massimo della Somma Assicurata è pari a EUR 46 750 000 per ciascun Assicurato, anche tenendo conto di eventuali altri contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal Contraente e dall'Assicurato con Swiss Life. Pertanto, qualora la somma dei Capitali di Rischio eventualmente risultanti dai vari contratti di assicurazione sulla vita e pagabili in caso di decesso dell'Assicurato superi il suddetto limite massimo, tale importo sarà ridotto proporzionalmente per i vari contratti in essere.
- 18.8. A condizione che il limite di età sopra citato sia rispettato, il Contraente può in qualsiasi momento richiedere a Swiss Life di modificare la Somma Assicurata. Qualsiasi modifica della Somma Assicurata in corso di Contratto deve essere richiesta per iscritto a Swiss Life che, previa valutazione ed accettazione della richiesta, emetterà un'Appendice di Polizza che prova la modifica del Contratto intervenuta e comunica al Contraente le condizioni contrattuali applicabili in seguito alla modifica intervenuta con particolare riferimento al Capitale di Rischio. L'incremento della Somma Assicurata è inoltre soggetta allo svolgimento di nuovi esami medici.
- 18.9. Il Capitale di Rischio può diminuire in seguito al pagamento di un Premio Aggiuntivo o aumentare in seguito ad un'operazione di Riscatto Parziale.

18.10. Come anticipato all'art. 4.5 la Prestazione in Caso di Decesso non è corrisposta – e pertanto il Contratto si intenderà automaticamente risolto – ove il Valore del Contratto sia tale da non poter coprire il costo dei Premi di Rischio e il Contraente non abbia provveduto al pagamento entro 20 giorni dalla data prevista per l'addebito del Premio di Rischio. In tal caso Swiss Life invia una comunicazione al Contraente e corrisponde a quest'ultimo l'eventuale controvalore residuo degli attivi collegati al Contratto, a titolo di Riscatto Totale.

18.11. Swiss Life procede alla liquidazione degli attivi collegati al Contratto ed al pagamento della prestazione in caso di decesso secondo le disposizioni di cui all'art. 24, a seguito della ricezione dei documenti indicati.

19. Formalità mediche

L'accettazione della Proposta di Assicurazione dipende anche dai risultati delle seguenti formalità mediche obbligatorie richieste all'Assicurato.

Somma Assicurata	Età Assicurato <50	Età Assicurato >50
I tassi di cambio non si applicano ai limiti sotto menzionati, pertanto il limite è costituito dalla stessa cifra (es. 1 000 000) per tutte le 4 valute principali: USD, EUR, GBP e CHF.		
1 000 000 – 10 000 000	Questionario medico + Esame medico indipendente + Esame del sangue completo ¹ + Esame Urine ² + PFT ³	Questionario medico + Esame medico indipendente + Esame del sangue completo ¹ + Esame urine ² + PFT ³ + rECG / sECG ⁴ + PSA (uomini)
> 10 000 000	+ rECG / sECG ⁴ + Screening urine ⁵	+ Screening urine ⁶ + mammografia (donne) ⁷

Ogni Assicurato deve sottoporsi alle formalità mediche sopra menzionate. Accertamenti sanitari supplementari possono essere richiesti in funzione delle eventuali condizioni mediche o patologie dichiarate dall'Assicurato, attività professionale o sportiva svolta dal medesimo o di altre caratteristiche dell'Assicurato come dichiarato nel Modulo di Proposta e nel Questionario Medico che l'Assicurato deve compilare e che dovrà essere allegato al Modulo di Proposta.

L'Assicurato ha facoltà di selezionare un medico incaricato dello svolgimento degli accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia ai fini della stipula della Polizza. Swiss Life si riserva tuttavia il diritto di proporre una lista di medici entro la quale l'Assicurato potrà effettuare la propria scelta.

20. Esclusioni applicabili alla copertura in caso di decesso

La Prestazione in Caso di Decesso non è dovuta da Swiss Life nei seguenti casi, che costituiscono pertanto i casi di esclusione dalla copertura in caso di decesso:

a. Suicidio

Il suicidio dell'Assicurato costituisce una causa di esclusione della Prestazione in Caso di Decesso, salvo che si verifichi in un periodo di tempo successivo ad un anno dopo: (i) la Data di Decorrenza del Contratto e/o (ii) la data di entrata in vigore di eventuali modifiche al livello di Prestazione in Caso di Decesso in base all'Opzione selezionata dal Contraente.

b. Fatto intenzionale

Il decesso dell'Assicurato causato da fatto intenzionale o istigazione del Contraente o di uno dei Beneficiari.

c. Delitto

Il decesso dell'Assicurato qualora sia imputabile in modo immediato e diretto ad un delitto di cui sia autore o co-autore il Beneficiario e/o il Contraente e del quale abbia potuto prevedere le conseguenze.

Analogamente, il decesso dell'Assicurato non è coperto quando risulti dall'esecuzione di una condanna giudiziaria alla pena capitale.

d. Evento bellico

Il decesso dell'Assicurato nel suo Paese di residenza in seguito ad un evento bellico, ossia risultante direttamente o indirettamente da un'azione offensiva o difensiva di una potenza belligerante o da qualsiasi altro evento di carattere militare, non è coperto. Questa esclusione comprende il decesso, qualunque ne sia la causa, dell'Assicurato che partecipi attivamente alle ostilità.

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi in un Paese estero in stato di ostilità, è opportuno distinguere due casi:

- se il conflitto scoppia durante il soggiorno dell'Assicurato, il decesso è coperto a condizione che l'Assicurato non partecipi attivamente alle ostilità e abbandoni, o abbia tentato di abbandonare, quel Paese il più rapidamente possibile;
- se l'Assicurato si reca in un Paese in cui è in corso un conflitto armato, il decesso è coperto purché l'Assicurato non partecipi attivamente alle ostilità e Swiss Life abbia preventivamente espresso il proprio consenso per iscritto.

Sono comunque esclusi i decessi causati da armi nucleari.

e. Sommosse e terrorismo

Il decesso sopravvenuto in seguito alla partecipazione attiva dell'Assicurato a sommosse, disordini civili, atti di violenza collettivi d'ispirazione politica, ideologica o sociale, accompagnati o meno da ribellione contro l'autorità o contro qualsiasi potere costituito, non è coperto dalla Polizza. Swiss Life potrà pertanto rifiutare il pagamento della copertura assicurativa in caso di decesso qualora disponga di elementi probatori che consentano alla Compagnia di ricondurre il decesso dell'assicurato alle cause sopra specificate

Pertanto, al ricorrere dei casi di esclusione sopra menzionati, la prestazione in caso di decesso corrisponde esclusivamente al valore del Contratto. Nel caso citato al punto b., la prestazione è pagata agli altri Beneficiari. Swiss Life procede alla liquidazione degli attivi finanziari ai Fondi collegati al Contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ed al pagamento del valore del Contratto secondo le modalità indicate al medesimo all'art. 17, successivamente alla ricezione dei documenti elencati nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

¹ Test HIV, ematologia (emocromo completo), lipidi a digiuno (colesterolo totale, HDL, trigliceridi), glicemia a digiuno e HbA1c, test di funzionalità epatica (albumina, ALT / AST, GGT, ALP e bilirubina), test di funzionalità renale (creatinina, eGFR, proteina urinaria/albumina), screening di epatite (epatite B (HbsAG & HbeAg) ed epatite C).

² analisi microscopica delle urine + test della cotinina (per non fumatori)

³ test di funzionalità polmonare (FVC & FEC1)

⁴ rECG: 12 elettrocateteri a riposo (per età < 50 anni a partire da una somma minima assicurata di soli 10'000'000'000) sECG: test di treadmill (protocollo Bruce) con rapporto degli esaminatori e tracciature complete (per età < 50 anni a partire da una somma minima assicurata di soli 10'000'000'000).

⁵ Screening dei farmaci urinari (cocaina, cannabinoidi, anfetamine, oppiacei)

⁷ Mammografia, screening mammografico di routine alternativo del tumore al seno (donne di età > 50 anni e somma assicurata > 10m)

D. Disposizioni relative ai costi contrattuali

21. Costi gravanti direttamente sul Contraente

21.1. Costi di ingresso

21.2. Per far fronte agli oneri di emissione e di eventuale modifica della Polizza, Swiss Life, in occasione del pagamento del Premio Unico e di ciascuno degli eventuali Premi Aggiuntivi, richiederà il pagamento dei Costi di ingresso specificati nella Proposta o nella richiesta di pagamento di uno o più Premi Aggiuntivi e confermati nelle Condizioni Particolari di Polizza o nell'Appendice di modifica contrattuale in seguito al pagamento di un Premio Aggiuntivo. Il costo d'ingresso è pari al 2,40% del valore di ciascun Premio.

21.3. Costi annuali di amministrazione

21.4. Le spese di amministrazione annuali applicabili al valore dei premi come specificato nella "Proposta" e confermate nella "Scheda di polizza", ammontano a:

- Euro 500 + 0,95% di ciascun premio (per i primi dieci anni del premio);
- Euro 500 + 0,50% di ciascun premio (dal decimo anno del premio).

21.5. I costi annuali di amministrazione sono calcolati trimestralmente, in via anticipata. Tali costi sono prelevati mediante diminuzione del valore del Contratto (e, in caso di Fondi Assicurativi, tramite riduzione del valore di ciascun Fondo) all'inizio di ogni trimestre, proporzionalmente rispetto all'investimento nei vari Fondi e hanno un impatto diretto sul Valore del Contratto.

21.6. Ogni pagamento di premio supplementare durante il trimestre è soggetto a un prelievo di spese amministrative e ha una base temporale indipendente per il loro calcolo.

21.7. Swiss Life si riserva il diritto di modificare la percentuale di tali costi – anche in aumento – esponendo le ragioni specifiche della modifica, dovute ad adeguamento alla normativa applicabile e pertanto all'aumento dei costi di compliance o a decisioni della compagnia, adottate ai fini di ampliare l'offerta d'investimento a favore del Contraente o di implementare modifiche ai processi gestionali interni. In tal caso, Swiss Life invierà al Contraente un'apposita comunicazione scritta di proposta modifica contrattuale 30 giorni prima dell'efficacia della modifica. In caso di disaccordo, il Contraente può recedere dal Contratto senza costi di uscita, inviando una comunicazione scritta a Swiss Life mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

21.9. Costi di trasferimento tra Fondi e costi relativi alla modifica della strategia d'investimento corrispondente ai Fondi Assicurativi.

21.10. In occasione del trasferimento di somme da un Fondo ad un altro Fondo saranno applicati costi di trasferimento pari all'1,00% dell'ammontare disinvestito da uno o più Fondi. Tale costo non può in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo di Euro 250 e non superiore ad un importo massimo di Euro 500.

21.11. Le prime due richieste di modifica della Strategia di Investimento dei Fondi Assicurativi nel corso di ogni anno solare sono gratuite. Ogni variazione di strategia successiva nel corso dello stesso anno solare comporta il prelievo di un costo pari ad Euro 500. Swiss Life si riserva il diritto di adeguare questo importo. A questi costi si aggiungono gli eventuali costi inerenti ai Fondi stessi.

21.12. Costi di Riscatto

- a) In caso di Riscatto Parziale: il primo Riscatto Parziale nel corso di ogni anno solare è gratuito. Ogni Riscatto Parziale successivo nel corso dello

stesso anno solare comporta l'applicazione di un costo fisso pari ad Euro 500 dall'importo riscattato. In caso di Riscatto Totale: In caso di riscatto totale, vengono prelevate commissioni di riscatto pari allo zero virgola nove cinque per cento (0,95%) del premio annuo dovuto per i giorni mancanti fino alla fine di un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del premio. Ogni pagamento di premio (iniziale o aggiuntivo) ha una base temporale indipendente per il calcolo delle commissioni.

Esempio illustrativo:

Fine anno dopo il pagamento del premio	Commissione di riscatto completa (applicabile al premio corrispondente)
1	3.80%
2	2.85%
3	1.90%
4	0.95%
5	0.00%

b) In caso di Riscatto Totale o Parziale, saranno altresì prelevati i Costi di deposito dei Fondi Esterni, maturati e ancora dovuti alla data della relativa richiesta e gli eventuali altri costi inerenti ai Fondi collegati alla Polizza.

21.13. Premio di rischio

21.14. Il capitale di rischio, come definito all'art. 18.6. delle presenti Condizioni Generali di Contratto, è determinato trimestralmente in anticipo al fine di calcolare il premio di rischio che sarà prelevato dal Contratto applicando i tassi di premio indicati nella tabella allegata alle presenti Condizioni di Contratto.

21.15. Una volta che la polizza è entrata in vigore, il premio di rischio iniziale è calcolato pro rata temporis a partire dalla data di inizio della Polizza fino alla fine del trimestre solare in cui la data cade.

21.16. Costi di deposito dei Fondi Esterni

21.17. Per il deposito dei Fondi Esterni, Swiss Life preleva dei costi pari allo 0,05% all'anno, calcolati relativamente all'importo investito negli stessi Fondi. Tali costi sono utilizzati da Swiss Life per coprire i costi fatturati a Swiss Life dalle banche depositarie. Le modalità di calcolo e di prelievo sono identiche a quelle utilizzate per il calcolo dei Costi Annuali di Amministrazione, di cui al precedente art. 18.3.

22. Costi indiretti

22.1. Costi relativi ai Fondi

I costi di ciascun Fondo attribuito al Contratto, quali i costi della gestione patrimoniale, i costi di deposito ed i costi di transazione (costi per l'acquisto o la vendita degli attivi, costi di cambio, ecc.) hanno un impatto diretto sul valore dei Fondi. Il Contraente troverà informazioni su tali costi nei Prospetti dei Fondi Esterni e nel Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo. Tali costi possono evolvere nel corso della durata contrattuale in funzione di futuri adattamenti tariffari praticati all'interno dei Fondi dai gestori patrimoniali, dalle banche depositarie e/o dagli emittenti/gestori dei Fondi. Sono ugualmente a carico del Contraente i costi relativi alle transazioni, operazioni di cambio e altri costi legati alle operazioni di acquisto/vendita di Fondi Esterni.

22.2. Retrocessioni

Nell'ambito degli investimenti sottostanti al contratto, Swiss Life può di volta in volta ricevere un compenso dal gestore o dal distributore di tali investimenti sottostanti. Tale remunerazione consente:

- (i) Swiss Life di offrire un'ampia gamma di possibilità d'investimento sottostanti;
- (ii) Swiss Life di fornire al contraente, su richiesta, informazioni specifiche sulle caratteristiche di questi investimenti sottostanti; e
- (iii) la gestione amministrativa e la rendicontazione di questi investimenti sottostanti, insieme allo sviluppo delle relative capacità informatiche.

Swiss Life si adopera per migliorare la qualità dei suoi servizi, per agire in modo equo, professionale e nel migliore interesse degli contraenti.

Eventuali domande supplementari in merito a tali remunerazioni possono essere affrontate: Swiss Life (Liechtenstein) AG, Industriestrasse 56, LI-9491 Ruggell, Liechtenstein.

23. Casi particolari

Nel caso in cui per qualsiasi ragione collegata alla natura o all'andamento degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi connessi alla Polizza (es. andamento negativo degli attivi sottostanti, impossibilità o ritardo nel disinvestimento) i suddetti Fondi non contengano liquidità sufficiente a coprire i Costi periodici previsti dalla presenti Condizioni Generali di Contratto e indicati alla presente sezione, il Contraente sarà tenuto ad effettuare uno o più versamenti aggiuntivi in denaro, nella misura necessaria a coprire i suddetti costi.

E. Disposizioni relative alla Valorizzazione delle prestazioni previste dalla Polizza e al pagamento delle stesse

24. Pagamento delle somme dovute

- 24.1. In caso di Riscatto Parziale o Totale e di pagamento della Prestazione in caso di Decesso o di Recesso dal Contratto, Swiss Life trasmette l'ordine di liquidazione degli attivi collegati al Contratto al più presto e comunque entro cinque giorni lavorativi dopo la ricezione di tutti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 30 che segue.
- 24.2. Per i Fondi Esterni la liquidazione sarà effettuata in base alla valorizzazione successiva alla trasmissione dell'ordine di liquidazione, con riserva delle disposizioni degli articoli 22 e 23.
- 24.3. Per i Fondi Assicurativi, Swiss Life richiede la valorizzazione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione e accettazione della richiesta di riscatto totale o parziale o la richiesta del pagamento della Prestazione in Caso di Decesso.
- 24.4. Tutti i costi relativi al disinvestimento degli attivi nonché eventuali imposte o tasse applicabili sono a carico del Contraente.
- 24.5. In occasione del pagamento delle prestazioni previste dal Contratto e in seguito al disinvestimento Swiss Life invierà al Contraente un rendiconto della Polizza con indicazione dettagliata del Valore del Contratto.
- 24.6. I pagamenti saranno effettuati in denaro, salvo che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il Contraente abbia investito in tutto o in parte il Premio in uno o più Fondi Assicurativi e (ii) il Contraente e Swiss Life abbiano concordato che il pagamento delle prestazioni previste dalla Polizza dovrà essere effettuato in natura mediante il trasferimento degli attivi in cui il Fondo Assicurativo investe al momento del disinvestimento, oppure nei casi previsti dall'art. 22.
- 24.7. Swiss Life si impegna a procedere alla messa a disposizione delle somme dovute entro 30 giorni a decorrere dall'ultima data – se diverse – tra quella di ricezione della richiesta del Contraente e quella di ricevimento dei documenti necessari in base alle disposizioni di cui all'art. 30. Nei casi di cui all'art. 22 che segue, il termine per il pagamento delle prestazioni potrebbe essere superiore a 30 giorni in funzione del

termine necessario al disinvestimento degli attivi sottostanti ed alla loro conversione nella valuta di riferimento del Contratto.

25. Circostanze che potrebbero comportare l'impossibilità o un ritardo nella valorizzazione e/o liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi Assicurativi.

25.1. Al ricorrere di determinate condizioni e circostanze eccezionali e imprevedibili, la valorizzazione e/o la liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi collegati alla Polizza può essere impossibile per cause non imputabili a Swiss Life. In tal caso, Swiss Life si riserva il diritto di posticipare o di rifiutare la valorizzazione e/o la vendita degli attivi sottostanti ai Fondi. A mero titolo esemplificativo tali situazioni possono essere le seguenti:

- a) qualora la valorizzazione o la vendita di attivi fossero contrarie ad una disposizione legale o regolamentare o ad una disposizione del presente Contratto;
- b) durante il periodo in cui un mercato o una Borsa sono chiusi. Lo stesso dicasi per il periodo durante il quale gli scambi sono soggetti a notevoli restrizioni o sono addirittura sospesi;
- c) qualora la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, renda impossibile valorizzare o effettuare le operazioni con mezzi ragionevoli e normali, senza nuocere gravemente agli interessi dei Contraenti;
- d) a causa di ogni eventuale guasto dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo di qualunque investimento di un Fondo;
- e) qualora le restrizioni di cambio o dei movimenti di capitali impediscano la valorizzazione o la liquidazione degli attivi a tassi di cambio normali;
- f) in caso di guasto dei mezzi informatici che rende impossibile il calcolo del valore dei Fondi;
- g) ogni causa di forza maggiore temporaneamente pregiudicante le strutture e la capacità operative di Swiss Life.

25.2. Nei suddetti casi la valorizzazione e/o la liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi sarà quindi effettuata non appena possibile, nel rispetto degli interessi del Contraente e degli interessi degli altri Contraenti i cui contratti siano collegati agli stessi Fondi. La prestazione diviene esigibile dal momento del disinvestimento dell'ultimo attivo sottostante. Tuttavia, l'avente diritto alla prestazione potrà ricevere quest'ultima in modo rateizzato mediante il pagamento di tranches di importo proporzionale all'ammontare liquidato.

26. Giorni festivi

I giorni festivi non lavorativi ed assimilati nel calendario del Liechtenstein, non vengono conteggiati ai fini del calcolo delle date di efficacia delle operazioni di valorizzazione, investimento o disinvestimento.

F. Disposizioni diverse

27. Dichiarazioni al momento della sottoscrizione

27.1. Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati, in occasione della conclusione del Contratto, a dichiarare esattamente tutte le circostanze da loro conosciute e che essi debbano ritenere come ragionevolmente rilevanti al fine di permettere a Swiss Life di poter valutare il rischio oggetto di copertura del Contratto.

Swiss Life assicura il rischio presupponendo, in buona fede, che tutte le dichiarazioni e risposte fornite dal Contraente e, se del caso, dall'Assicurato, siano complete e veritiere.

27.2. **Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle Prestazioni assicurative previste dalla Polizza ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile e pertanto agire per l'annullamento del Contratto ove le dichiarazioni inesatte o reticenti siano state rese con dolo o colpa grave, oppure potrà recedere dal Contratto anticipatamente o ridurre la Prestazione Assicurata in caso di decesso ove tali dichiarazioni siano state rese in assenza di dolo o colpa grave.**

27.3. **In caso di annullamento del Contratto, Swiss Life rimborserà il Valore del Contratto, al netto di tutti costi contrattualmente dovuti dal Contraente e indicati alla sezione D delle presenti Condizioni Generali di Contratto e del Premio di Rischio dovuto fino alla data dell'annullamento.**

28. Validità delle clausole contrattuali

28.1. Le diverse clausole contrattuali sono indipendenti l'una dall'altra. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di una di queste clausole non compromette la validità del Contratto o delle altre clausole.

28.2. Laddove una qualsiasi clausola sia dichiarata invalida, Swiss Life e il Contraente si impegnano a sostituire tale clausola in modo che il suo contenuto sia il più conforme possibile al significato della clausola iniziale.

29. Regolamentazione del Contratto, legge applicabile e foro competente

29.1. Il presente Contratto di assicurazione è costituito dalle Condizioni Generali di Contratto (comprehensive del Glossario) e successive modifiche, dal Modulo di Proposta (debitamente compilato e firmata dal Contraente e dall'Assicurato) dai relativi allegati comprensivi delle informazioni sanitarie sull'Assicurato, dalle Condizioni Particolari di Polizza, contenenti le specificità proprie del Contratto, e relativi allegati; il Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Assicurativo e dai Prospetti dei Fondi Esterni per i quali il Contraente abbia optato.

29.2. Le Condizioni Particolari di Polizza e le modifiche contrattuali possono derogare alle Condizioni Generali. In caso di contrasto, le Condizioni Particolari e le eventuali modifiche contrattuali prevalgono sulle Condizioni Generali.

29.3. Il Contratto è soggetto all'applicazione della legge italiana, mentre la vigilanza sui Fondi Assicurativi e sulla compagnia Swiss Life dal punto di vista delle riserve tecniche e aspetti prudenziali è disciplinata dalla normativa del Principato del Liechtenstein.

29.4. Ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziale del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Beneficiario o avente diritto.

30. Comunicazioni

30.1. Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto, ivi inclusi eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e richieste di informazioni alla Compagnia, dovrà essere inviata dal Contraente o da eventuali altri aventi diritto per iscritto al seguente indirizzo: Swiss Life, Industriestrasse 56, FL-9491 Ruggell, con le modalità di volta in volta previste dalle presenti Condizioni di Contratto.

Il Contraente potrà altresì indicare nel Modulo di Proposta il proprio indirizzo di posta elettronica e numero di fax la propria intenzione di comunicare con la Compagnia tramite e-mail o fax – nei casi in cui non sia richiesta una diversa modalità di comunicazione quale

requisito di forma - che dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi: Fax +423 377 70 99 - e-mail: partnerservicing@swisslife.li.

La politica di gestione dei reclami di Swiss Life è disponibile al pubblico sul seguente sito web: <https://www.swisslife-global.com/global-solutions/footer/Complaints-handling.html>.

30.2. Ai fini del Contratto, il Contraente è domiciliato all'ultimo indirizzo da questi fornito a Swiss Life, e Swiss Life è domiciliata presso la sua sede sociale. Anche in caso di sottoscrizione congiunta, se nella Proposta è stato designato un solo Contraente quale destinatario della corrispondenza, Swiss Life invierà esclusivamente all'indirizzo di questi la corrispondenza relativa al Contratto, con efficacia anche nei confronti degli altri Contraenti. Ove il Contraente modifichi il proprio indirizzo senza darne comunicazione a Swiss Life, tutta la corrispondenza recapitata all'indirizzo precedentemente comunicato sarà ritenuta validamente effettuata.

31. Documentazione richiesta da Swiss Life per la stipula del Contratto e la liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto

31.1. **Il Contraente e/o ciascuno dei Beneficiari si impegnano a fornire a Swiss Life per iscritto ogni informazione necessaria alla buona esecuzione del Contratto.**

31.2. **Ai fini della conclusione del presente Contratto, è necessario che il Contraente trasmetta a Swiss Life:**

- Modulo di Proposta ed i relativi allegati debitamente compilati e sottoscritti ove richiesto;
- copia di un documento d'identità valido;
- le Condizioni Particolari di Polizza, debitamente sottoscritte;
- ogni documento che Swiss Life richieda espressamente per l'identificazione dell'origine dell'importo del Premio pagato dal Contraente e per l'identificazione dell'avente diritto alla prestazione;
- se il Contraente è incapace di agire: (i) provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto; (ii) copia di un valido documento d'identità del tutore;
- se il Contraente è una persona giuridica, il nome e i poteri del legale rappresentante;
- Questionario Medico compilato e firmato dall'Assicurato se richiesto in base a quanto previsto dall'informativa sul premio di rischio e sugli accertamenti sanitari, contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- Rapporto medico ove richiesto in base a quanto previsto dall'informativa sul premio di rischio e sugli accertamenti sanitari, contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Contratto

31.3. **In seguito all'accettazione del Modulo di Proposta da parte di Swiss Life, il Contraente dovrà rinviare alla Compagnia le Condizioni Particolari di Polizza ricevute a conferma della conclusione del Contratto sottoscritte dal medesimo Contraente a fini probatori.**

31.4. **Le richieste di liquidazione delle prestazioni assicurative o di eventuali pagamenti dovuti dalla Compagnia devono essere inviate a Swiss Life a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere corredate dai seguenti documenti.**

A. Esercizio del diritto di Recesso:

Lettera di Recesso inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnata dalle Condizioni Particolari di Polizza.

B. Riscatto Totale o Parziale:

- una richiesta di Riscatto (mediante il modulo allegato alle presenti Condizioni di Contratto oppure in forma libera mediante una richiesta scritta che riproduca almeno i termini di quel modulo) firmata dal Contraente;
- una fotocopia di un valido documento d'identità del Contraente;
- in caso di Riscatto Totale, copia delle Condizioni Particolari.

C. In caso di decesso dell'Assicurato/degli Assicurati

Il Beneficiario deve inviare all'Impresa di Assicurazione:

- richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari che preveda almeno le seguenti informazioni: data, nome e cognome del/dei beneficiari e dati personali, numero della polizza, nominativo dell'assicurato, data del decesso e che rechi in allegato i documenti di seguito indicati;
- un certificato medico di decesso dell'Assicurato indicante la causa del decesso, laddove il decesso sia stato accertato da un medico (nel caso in cui più persone siano Assicurate, il certificato deve essere fornito per ciascun Assicurato in occasione del decesso);
- una fotocopia di un valido documento d'identità di ciascun Beneficiario;
- le coordinate bancarie dei Beneficiari della prestazione;
- (se richiesto da Swiss Life, al fine di verificare l'identità dei Beneficiari identificati in forma generica dal Contraente e/o di verificare che la designazione non sia stata revocata mediante testamento) copia del testamento (o di più testamenti successivi qualora esistenti) oppure, atto notorio redatto da un notaio o dichiarazione sostitutiva, attestante almeno le seguenti informazioni:
 - i) che il decesso è avvenuto con o senza testamento e che quest'ultimo non è stato impugnato;
 - ii) che il Beneficiario designato ai sensi di polizza è o non è stato revocato mediante il testamento;
 - iii) gli eredi ai sensi di legge o dell'eventuale testamento, qualora i Beneficiari non siano stati nominativamente designati ma genericamente identificati dal Contraente come "eredi legittimi o testamentari";
- in caso di Beneficiari minori d'età, decreto del giudice tutelare, con indicazione del soggetto designato alla riscossione della somma corrisposta da Swiss Life a titolo di indennizzo.

31.5. Tutte le richieste devono essere datate e sottoscritte.

31.6. Swiss Life si riserva il diritto di chiedere tempestivamente l'integrazione della documentazione fornita, in caso di particolari esigenze istruttorie che impongano alla compagnia di svolgere ulteriori verifiche a tutela del pagamento della prestazione ai beneficiari e al fine di evitare frodi oppure nel caso di documentazione incompleta.

31.7. Il Contraente s'impegna ad informare Swiss Life per iscritto durante la vigenza del Contratto qualora e non appena il suo statuto U.S. dovesse cambiare e corrispondere ad una delle situazioni descritte qui sotto:

- è cittadino degli Stati Uniti (ivi comprese le doppie o multiple nazionalità);

- è uno straniero residente negli Stati Uniti (o "U.S. resident alien") (ad esempio in possesso di una carta verde come residente permanente legale degli Stati Uniti rilasciata dal servizio di cittadinanza ed immigrazione degli Stati Uniti o qualsiasi persona corrispondente alle condizioni di esame di presenza fisica concreta ("Substantial Physical Presence Test") dell'IRS);
- è una persona considerata "U.S. person" secondo la legislazione fiscale degli Stati Uniti per ogni altro motivo (ivi comprese le residenze multiple, i coniugi che fanno dichiarazioni congiunte, le persone che rinunciano alla loro nazionalità americana o aventi una residenza permanente a lungo termine negli Stati Uniti) (si considera americano se corrisponde ai criteri del Substantial Physical Test. Soddisfa il test qualora, durante l'anno in corso, sia stato fisicamente presente negli Stati Uniti almeno 183 o più giorni, o, in caso di un periodo inferiore almeno per 31 giorni o più, secondo la seguente formula: (numero di giorni nell'anno in corso x 1) + (numero di giorni nel primo anno precedente x 1/3) + (numero di giorni nel secondo anno precedente x 1/6)=> 183 giorni)
- indipendentemente dal risultato del Substantial Physical Presence Test qui sopra, è ancora domiciliato negli Stati Uniti
- (Qualora il Contraente abbia lasciato gli Stati Uniti durante l'anno civile in corso senza l'intenzione di ritornarvi o di soddisfare il Substantial Physical Presence Test l'anno successivo, si può rispondere in modo negativo al questionario. È necessario provarlo a mezzo di un certificato di domicilio ufficiale e recente)
- il Contraente è un individuo residente negli Stati Uniti o in uno dei suoi territori (Puerto Rico, Guam, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands), possedimenti degli Stati Uniti (Midway Islands, Wake Island, Kingman Reef, Navassa Island, Johnston Atoll, Palmyra Atoll, Baker, Howland and Jarvis Islands) e il District of Columbia, quale che sia il suo statuto fiscale U.S.;
- il Contraente è un socio, una società, una compagnia a responsabilità limitata (« LLC ») creata o organizzata secondo la legislazione americana, di uno dei suoi Stati, del District of Columbia o di qualsiasi altro possedimento o territorio degli Stati Uniti (vedere punto precedente).

32. Informativa in corso di Contratto

32.1. Swiss Life è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data di chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale contenente un rendiconto della posizione assicurativa, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime:

- a) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti dalla sottoscrizione del Contratto al 31 Dicembre dell'anno di riferimento;
- b) il valore di ciascun Fondo Esterno nonché la denominazione e il valore degli attivi finanziari sottostanti a ciascun Fondo Assicurativo collegato al Contratto al 31 Dicembre dell'anno di riferimento;
- c) il valore di ciascun Fondo Esterno nonché la denominazione e il valore degli attivi sottostanti a ciascun Fondo Assicurativo liquidati a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento.
- d) il valore di ciascun Fondo Esterno nonché la denominazione e il valore degli attivi sottostanti a ciascun Fondo Assicurativo trasferiti in altro Fondo in seguito a richieste di switch nell'anno di riferimento.

32.2. Al momento della sottoscrizione e/o in occasione di ogni trasferimento e/o una volta all'anno in occasione della comunicazione annuale del rendiconto del Contratto e in qualsiasi momento su richiesta scritta da parte del Contraente, questi ha il diritto di ricevere, gratuitamente, per ogni Fondo Esterno selezionato copia del Prospetto d'offerta nonché le seguenti specifiche informazioni:

- il nome del Fondo ed eventualmente dei sub-Fondi;
- il nome del gestore del Fondo o del/i sub-Fondo/i;
- la strategia d'investimento del Fondo e la sua eventuale specializzazione in alcuni settori geografici o economici;
- ogni indicazione esistente nello Stato d'origine del Fondo o, in mancanza, nello Stato di residenza del Contraente, quanto ad una classificazione del Fondo rispetto al rischio o quanto al profilo dell'investitore tipo;
- la nazionalità del Fondo e l'autorità competente in materia di vigilanza;
- la conformità o meno alla direttiva 85/611/CEE e successive modificazioni;
- la data di lancio del Fondo;
- la prestazione storica annuale del Fondo in occasione di ciascuno degli ultimi cinque esercizi o, in caso contrario, dalla data del lancio;
- l'indirizzo elettronico dove possono essere reperiti o consultati il prospetto e le relazioni annuali e semestrali del Fondo;
- le modalità di pubblicazione dei valori degli attivi del Fondo;
- ogni eventuale restrizione del diritto di rimborso delle parti a prima richiesta.

Il "Documento contenente le informazioni chiave" (DCIC) del prodotto sarà fornito anche in caso di modifiche significative del contratto (ad esempio il cambiamento della strategia di investimento), gratuitamente e nel formato scelto dal contraente nella "Proposta". Il contraente ha il diritto di richiedere il DCIC in formato cartaceo, gratuitamente, in qualsiasi momento. L'ultima versione del DCIC sarà sempre a disposizione del contraente sul seguente sito web: <https://www.swisslife-global.com/priips>.

33. Tasse e imposte

33.1. **Tasse e imposte previste dalla legge, relative al Contratto, di qualsiasi natura, presenti o future sono a carico esclusivo del Contraente e/o del Beneficiario e degli aventi diritto.**

33.2. **Swiss Life Generations (Italy) è un Contratto conforme alla legislazione italiana in materia legale, fiscale e regolamentare e deve essere utilizzato esclusivamente in tale contesto. Con riferimento ai contratti conclusi tra Swiss Life (Liechtenstein) AG quale compagnia assicurativa e un Contraente con residenza in un Paese diverso dall'Italia, troverà applicazione la normativa fiscale del Paese di residenza del Contraente, ovvero quella del Paese di residenza dei Beneficiari.**

Il Regime Fiscale della Polizza è descritto nel Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta

33.3. **Swiss Life non è responsabile per qualsivoglia tipo di conseguenza fiscale che possa derivare dal Contratto.**

33.4. Le prestazioni assicurate e le plusvalenze potenzialmente risultanti dal Contratto sono soggetti ad imposizione in funzione della situazione legale e fiscale individuale del Contraente e qualora il Premio sia stato pagato con attivi il cui valore sia incrementato la legislazione del paese di residenza fiscale del Contraente può richiedere che quest'ultimo dichiari la plusvalenza /il guadagno e versi le relative imposte. Il

Contraente dichiara di esser stato pienamente informato circa le sfavorevoli conseguenze sul piano fiscale, derivanti da riscatti (parziali) o da altre variazioni di qualsivoglia componente del Contratto in vigore. Il Contraente ed i Beneficiari sono i soli responsabili per l'acquisizione di tutte le informazioni relative alla normativa fiscale nazionale applicabile, nonché con riferimento alle conseguenze da questa derivanti. Il Contraente ed i Beneficiari sono i soli responsabili per le dichiarazioni necessarie, nonché per il pagamento delle imposte e tasse individuali, derivanti dal Contratto e dal pagamento delle prestazioni ad esso collegate. Il Contraente è invitato a consultare un esperto fiscalista, in occasione della stipula di un Contratto e/o di eventuali emendamenti variazioni o adattamenti di un Contratto in vigore. Swiss Life, o qualunque individuo o entità giuridica che agisca in suo nome, non fornisce alcun tipo di consulenza di natura fiscale, legale e/o regolamentare. Swiss Life non è responsabile per qualsivoglia tipo di conseguenza fiscale che possa derivare dal Contratto.

33.5. Swiss Life si riserva il diritto di detrarre dal contratto gli onorari per il servizio di recupero delle imposte detratta alla fonte legate al patrimonio sottostante. Nel caso in cui Swiss Life riesca a far valere con successo le imposte detratta alla fonte, l'onorario massimo ammonta al 35% delle imposte detratta alla fonte

34. Variazioni contrattuali

Swiss Life si riserva, in presenza di un giustificato motivo, il diritto di variare gli importi minimi dei Premi Aggiuntivi, del Riscatto Parziale e del Valore del Contratto a determinati fini previsti dalle presenti Condizioni di Contratto. In tal caso, Swiss Life informerà tempestivamente almeno 30 giorni prima dell'efficacia della modifica proposta e il Contraente avrà in ogni caso diritto di recedere dal Contratto mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. Al ricevimento di tale comunicazione la Compagnia pagherà al Contraente il Valore di Riscatto calcolato alla data di ricevimento della richiesta di Recesso, senza l'applicazione di alcun costo di Riscatto.

35. Misure relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro

Swiss Life si attiene alle disposizioni legali del Liechtenstein in materia di lotta al riciclaggio e non realizza alcuna operazione assicurativa (a mero titolo di esempio, sottoscrizione, Premio Aggiuntivo, Riscatto, designazione di beneficiario irrevocabile e variazione di Contraente) prima di aver ricevuto e accettato tutti i documenti previsti dalla disciplina applicabile necessari per l'adeguata verifica della clientela e degli altri adempimenti richiesti ai fini dell'esecuzione del Contratto.

36. Rischi di sostenibilità

In conformità al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento presso Swiss Life Liechtenstein è descritta sul disponibile al seguente sito web: <https://www.swisslife-global.com/sustainability>. Sul sito sono altresì rinvenibili i motivi per cui i rischi di sostenibilità - e gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità - non sono stati ancora presi in considerazione da Swiss Life, nell'ambito della propria attività consulenza in materia assicurativa.

Raccomandiamo peraltro di verificare, nell'ambito del prodotto Swiss Life Generations (Italy), se e come i rischi di sostenibilità sono integrati dai rispettivi gestori d'investimento, tanto a livello di fondi esterni e fondi assicurativi costituiti da Swiss Life, e cio in virtù dei poteri decisionali d'investimento che competono a quest'ultimi, piuttosto che a Swiss Life.

37. Rischio di solvibilità delle controparti

Indipendentemente dalla modalità di pagamento del Premio, in contanti o a mezzo trasferimento di attivi esistenti, gli attivi sottostanti ai Fondi che il Contraente ha scelto sono di proprietà di Swiss Life ai sensi della normativa in vigore in Liechtenstein.

Gli attivi sottostanti ai Fondi Assicurativi saranno depositati da Swiss Life su conti distinti presso istituti depositari aperti specificamente per ogni Fondo Assicurativo. Tutti questi attivi sono di proprietà di Swiss Life che conserva solo il godimento dei diritti e degli obblighi eventualmente collegati.

Ai sensi della Legge del Principato del Liechtenstein, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, il Contraente di un Contratto di assicurazione sulla vita (compresi i contratti collegati a Fondi Assicurativi) ha un credito privilegiato nei confronti dell'assicuratore come tutti gli Assicurati ma non gode di alcun diritto preferenziale in relazione agli attivi sottostanti la propria Polizza che potrebbero porlo in una posizione privilegiata rispetto agli altri Contraenti.

Tutti i rischi derivanti da negligenza, dolo, impossibilità oggettiva, etc. della banca depositaria o dall'impossibilità oggettiva degli emittenti o controparti dei Fondi Esterni, degli strumenti d'investimento e delle posizioni in liquidità in cui il Contratto è investito, sono interamente a carico del Contraente.

38. Rischio d'investimento

Indipendentemente dalla tipologia di Fondi selezionata e dagli attivi agli stessi sottostanti, il Contratto non offre alcun tipo di garanzia di rendimento minimo del capitale o di restituzione dei Premi versati; pertanto, il Contraente sopporta interamente i rischi finanziari e d'investimento connessi al Contratto. Tali rischi comprendono, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di capitale, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio finanziario, il rischio di mercato. Le evoluzioni positive o negative degli attivi sottostanti hanno un impatto diretto sul valore del Contratto, che aumenta o diminuisce secondo queste evoluzioni.

Swiss Life non è tenuta a fornire consulenza in materia di investimenti e non svolge alcuna attività né in tal senso né di gestione di portafogli di titoli. Swiss Life non è responsabile delle evoluzioni finanziarie eventualmente sfavorevoli degli attivi collegati al Contratto che possono essere la conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

39. Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto (ossia il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso) si prescrivono dopo un periodo di dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Qualora il Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione Swiss Life sarà obbligata a versare tali somme al Fondo per le Vittime delle Frodi Finanziarie così come disposto dalla Legge n. 266 del 2005, successive modifiche ed integrazioni.

Tassi di premio annuo applicabili al capitale di rischio

La tabella che segue indica i tassi di premio annuo applicabili ad un capitale di rischio pari a 1 000 unità monetarie per una determinata età della persona assicurata e tenuto conto dello stato di fumatore o meno (la tabella non tiene conto delle condizioni mediche, professionali e di altre circostanze specifiche e/o delle attività sportive svolte che potrebbero portare ad un aumento dei tassi di premio di rischio). Le spese individuali per l'assicurazione in caso di decesso saranno indicate in modo più dettagliato nella Condizioni particolari di polizza

Raggiunta l'età	Non fumatori Standard	Fumatori Standard
18	0.590	0.806
19	0.610	0.830
20	0.616	0.838
21	0.607	0.832
22	0.591	0.811
23	0.565	0.782
24	0.537	0.747
25	0.505	0.708
26	0.473	0.667
27	0.442	0.629
28	0.415	0.593
29	0.393	0.563
30	0.375	0.543
31	0.367	0.533
32	0.363	0.533
33	0.366	0.541
34	0.378	0.562
35	0.397	0.593
36	0.423	0.636
37	0.458	0.692
38	0.498	0.758
39	0.546	0.836
40	0.602	0.928
41	0.662	1.049
42	0.730	1.190
43	0.807	1.351
44	0.894	1.534
45	0.991	1.747
46	1.103	1.989
47	1.225	2.265
48	1.362	2.577
49	1.514	2.930
50	1.691	3.345
51	1.832	3.660
52	1.984	3.997
53	2.141	4.354
54	2.307	4.729
55	2.476	5.123
56	2.656	5.543

Raggiunta l'età	Non fumatori Standard	Fumatori Standard
57	2.844	5.980
58	3.029	6.426
59	3.210	6.866
60	3.388	7.307
61	3.652	7.886
62	3.842	8.292
63	4.022	8.690
64	4.212	9.096
65	4.518	9.770
66	4.878	10.545
67	5.301	11.468
68	5.821	12.596
69	6.445	13.957
70	7.207	15.604
71	8.135	17.437
72	9.242	19.613
73	10.542	22.112
74	12.029	24.966
75	13.736	28.195
76	15.692	31.853
77	17.920	35.975
78	20.449	40.596
79	23.298	45.715
80	26.478	51.289
81	30.303	58.013
82	35.013	66.207
83	40.346	75.353
84	46.350	85.497
85	53.070	96.679
86	60.552	110.070
87	68.772	124.831
88	77.938	140.966
89	88.294	159.069
90	99.836	179.089
91	112.775	201.355
92	127.109	228.092
93	144.741	257.913
94	164.462	290.690
95	186.160	326.800
96	210.209	365.724
97	236.078	406.808
98	263.558	449.816
99	293.485	495.679
100	325.618	535.780
101	354.471	577.704
102	384.645	616.595

Raggiunta l'età	Non fumatori Standard	Fumatori Standard
103	416.959	651.470
104	450.598	692.186
105	477.893	733.842
106	509.815	769.668
107	543.386	799.646
108	583.432	828.259
109	624.691	855.943
110	662.305	890.051
111	707.531	915.851
112	753.881	940.360
113	802.873	962.667
114	853.795	976.463
115	888.436	988.232
116	943.681	1000.000
117	1000.000	1000.000
118	1000.000	1000.000
119	1000.000	1000.000
120	1000.000	1000.000

Accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari che l'Assicurato è tenuto ad espletare all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta in base all'importo del capitale di rischio sono specificati nella seguente tabella:

Età dell' Assicurato	Capitale di rischio	Accertamenti sanitari	Note
Fino a 49 anni	Da 1 000 000 a 10 000 000	Questionario medico + Esame medico indipendente + Esame del sangue complet + Esame urine + PFT	<ul style="list-style-type: none"> Modulo di Proposta: questionario medico Esame clinico: eseguito da un soggetto qualificato e indipendente Test di laboratorio: Test HIV, esame del sangue (emocromo), profilo lipidico (colesterolo totali, HDL, trigliceridi), profilo glicemico e HbA1c, test della funzionalità epatica (albumina, ALT / AST, GGT, ALP e bilirubina), test della funzionalità renale (creatinina, eGFR, proteine/albumine urinarie), screening sull'epatite (epatite B (HbsAG & HbeAg) ed epatite C) Urina: analisi microscopica delle urine + test della cotinina (per non fumatori) test della presenza di sostanze stupefacenti nelle urine (cocaina, cannabinoidi, anfetamine, oppiacei) rECG: ECG a riposo con 12 derivazioni (per età < 50, a partire da una somma assicurata minima pari a 10.000.000) sECG: test su tapis roulant (protocollo Bruce) con rapporto degli esaminatori e grafici completi (per età < 50, a partire da una somma assicurata minima pari a 10.000.000) PFT: test della funzionalità polmonare (FVC & FEC1) Mammografia o altro screening di routine per la rilevazione del tumore alla mammella (donne di età >50 e somma assicurata >10m) PSA per gli assicurati di sesso maschile)
	Oltre 10 000 000	+ rECG/sECG + Screening urine	
Oltre 50 anni	Da 1 000 000 a 10 000 000	Questionario medico + Esame medico indipendente + Esame del sangue completo + Esame urine + PFT + rECG/sECG + PSA (uomini)	<ul style="list-style-type: none"> PSA per gli assicurati di sesso maschile)
	Oltre 10 000 000	+ Screening urine +mammografia (donne)	

I tassi di cambio non si applicano ai limiti sopra menzionati, pertanto il limite è costituito dalla stessa cifra (es. 1 000 000) per tutte le 4 valute principali: USD, EUR, GBP e CHF.

Accertamenti sanitari supplementari possono essere richiesti in funzione delle eventuali condizioni mediche o patologie dichiarate dall'Assicurato, attività professionale o sportiva svolta dal medesimo o di altre caratteristiche dell'Assicurato come dichiarato nel Modulo di Proposta e nel Questionario Medico che l'Assicurato deve compilare e che dovrà essere allegato al Modulo di Proposta. L'Assicurato ha facoltà di selezionare un medico incaricato dello svolgimento degli accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia ai fini della stipula della Polizza. Swiss Life si riserva tuttavia il diritto di proporre una lista di medici entro la quale l'Assicurato potrà effettuare la propria scelta. Il sottoscritto Contraente dichiara che i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto sono dallo stesso specificamente approvati:

- art. 4 ("Conclusione, Data di Decorrenza e Durata del Contratto")
- art. 6 ("Premio")
- art. 7 (Designazione dei/ Beneficiari/o")
- art. 8 ("Cessione e pegno del Contratto")
- art. 9 ("Anticipi sul Contratto")
- art. 10 ("Allocazione del Premio tra i Fondi collegati al Contratto")
- art. 12 ("Modifiche relative ai Fondi")
- art. 13 ("Trasferimento tra Fondi (switch)")
- art. 14 ("Variazione della strategia d'investimento corrispondente ad un Fondo Assicurativo")
- art. 17 ("Riscatto Parziale e Totale")
- art. 18 ("Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato")
- art. 20 ("Esclusioni applicabili alla copertura in caso di decesso")
- art. 21 ("Costi gravanti direttamente sul Contraente")
- art. 22 ("Costi indiretti")
- art. 23 ("Particolari modalità di applicazione dei costi previsti dal Contratto")
- art. 24 ("Pagamento delle somme dovute")
- art. 25 ("Impossibilità o ritardo nella valorizzazione/liquidazione degli attivi sottostanti i Fondi")
- art. 30 ("Comunicazioni")
- art. 36 ("Rischio di solvibilità delle controparti")
- art. 37 ("Rischio d'investimento")
- art. 38 ("Prescrizione")

Luogo/Data

Firma del 1° Contraente

/ /

Luogo/Data

Firma del 2° Contraente

/ /

Allegato - GLOSSARIO

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione. In questo documento, il termine "Assicurato" fa riferimento, secondo i casi e salvo diversa indicazione, rispettivamente al singolare o plurale, maschile o femminile.

Attivi Ammissibili: con riferimento ai Fondi collegati al Contratto, sono tutti i valori mobiliari ammissibili per l'investimento del Premio nei suddetti Fondi.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto alla Prestazione in Caso di Decesso prevista dal Contratto e dovuta da Swiss Life al verificarsi del decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo di questi, salvo sia stato diversamente previsto.

Capitale in caso di decesso: è l'importo della Prestazione in Caso di Decesso che Swiss Life si impegna a pagare al/i Beneficiario/i al verificarsi dell'evento assicurato (decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo di questi, salvo sia stato diversamente previsto).

Clausola beneficiaria: è la clausola nella quale è/sono indicato/i il/i Beneficiario/i (nome, data di nascita, indirizzo, parte della prestazione in percentuale attribuita ad ogni Beneficiario).

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ("FMA"): è l'autorità di vigilanza del settore assicurativo del Liechtenstein alla quale è sottoposta Swiss Life ed ha sede nel Principato del Liechtenstein.

Condizioni Generali di Contratto: è l'insieme delle clausole generali che disciplinano il contratto di assicurazione Swiss Life Generation Italy emesso da Swiss Life.

Condizioni Particolari di Polizza o Certificato di Polizza: è il documento, sottoscritto dal Contraente e da Swiss Life, contenente i dati delle parti, gli elementi e le caratteristiche proprie del Contratto, nonché eventuali condizioni specifiche concordate con il Contraente che possono anche integrare o derogare alle Condizioni Generali di Contratto. Tale documento costituisce altresì la prova scritta del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.

Contraente: è la persona fisica, o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con Swiss Life, paga il Premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Contratto o Polizza: il contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked denominato Swiss Life Generations (Italy).

Costi Anticipati: l'importo dei Costi di amministrazione che il Contraente è tenuto a corrispondere anticipatamente a Swiss Life all'atto della sottoscrizione del Contratto, qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio in uno o più Fondi Assicurativi il cui patrimonio è investito in tutto o in parte in Attivi Speciali. La misura di tali costi è prevista nel Modulo di Proposta ai sensi di quanto previsto nella sezione D delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Fondo: si riferisce genericamente ad uno o più Fondo/i Esterno/i e ad uno o più Fondo/i Assicurativo/i.

IVASS: è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni avente sede in Italia e con poteri di vigilanza e supervisione del settore assicurativo italiano.

Modulo di Proposta: è la proposta contrattuale firmata dal Contraente ai fini della stipula del Contratto di assicurazione Swiss Life – Swiss Life Generations (Italy), previa accettazione della Compagnia e contenente tutti i dati identificativi delle parti e i principali termini e condizioni della Polizza.

Premio Unico / Premi aggiuntivi (collettivamente anche Premi): sono, rispettivamente, l'importo versato all'atto della stipula della Polizza quale condizione per l'efficacia della Proposta e gli importi eventualmente versati successivamente dal Contraente a Swiss Life, entrambi devono rispettare gli importi minimi previsti dalle Condizioni di Contratto.

Recesso: l'esercizio del diritto di Recesso fa cessare gli effetti del Contratto ed ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto medesimo. Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso.

Revoca: la revoca della Proposta interrompe la formazione del Contratto. Il diritto di revocare la Proposta è esercitabile dal Contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell'accettazione della Proposta da parte di Swiss Life.

Riscatto Parziale: è la facoltà del Contraente di chiedere a Swiss Life una o più volte il disinvestimento parziale degli attivi sottostanti ai Fondi e la liquidazione del rispettivo controvalore, al netto dei costi applicabili previsti dalle Condizioni di Contratto.

Riscatto Totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il Contratto chiedendo la liquidazione del Valore del Contratto, al netto degli eventuali costi di Riscatto e degli altri costi previsti dalle condizioni contrattuali.

Strategia di Investimento: Le strategie di investimento predisposte da Swiss Life messe a disposizione dei Contraenti in relazione all'investimento del Premio in uno o più Fondi Assicurativi alle quali corrispondono diversi profili di rischio, caratteristiche, obiettivi, attivi ammissibili all'investimento e orizzonti temporali. Le Strategie di Investimento sono elencate nell'Allegato 1 "Regolamento e Strategia di Investimento del Fondo Assicurativo".

Swiss Life o la Compagnia: è Swiss Life (Liechtenstein) AG, compagnia di assicurazioni costituita secondo il diritto del Liechtenstein in forma di società per azioni, con sede legale nel Principato del Liechtenstein – Industriestrasse 56, FL-9491 Ruggell, iscritta al Handelsregister del Liechtenstein con il numero FL-0002.121.006-0 e sottoposta all'attività di vigilanza dell'Autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari del Liechtenstein, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ("FMA").

Valuta di riferimento: è la valuta utilizzata per calcolare il valore del Contratto, fissata per tutta la durata dello stesso.

Ultimo aggiornamento: Maggio 2019